

**Una organizzazione sindacale non rappresentativa ma aderente ad una confederazione rappresentativa ai sensi dell'art. 43, comma 2 del D.Lgs. 165/2001, può fruire dei permessi ex art. 16, comma 6 del CCNQ 4 dicembre 2017 per la partecipazione alle riunioni di organismi direttivi statutari?**

L'art. 16, comma 6 del CCNQ 4 dicembre 2017 regola una particolare modalità di utilizzo dei distacchi ottenuti dal cumulo di permessi per l'espletamento del mandato consistente nella possibilità di trasformarli, nel limite massimo del 15% di essi, in permessi per l'espletamento del mandato e/o in alternativa in permessi per la partecipazione ad organismi direttivi statutari. Tali permessi sono gestiti a livello nazionale e sono attribuiti alle confederazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 43, comma 2 del D.Lgs. 165/2001 (o alle organizzazioni sindacali rappresentative nel solo caso in cui non aderiscano ad alcuna confederazione), le quali possono utilizzarli in tutti i comparti o aree anche in favore di organizzazioni sindacali non rappresentative che siano ad esse aderenti.

Sotto tale profilo occorre precisare che l'art. 43, comma 2, definisce un primo livello di rappresentatività confederale, individuando come rappresentative (in quanto ammesse alla stipula dei CCNL) le confederazioni alle quali siano affiliate organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale del singolo comparto o area. Con riguardo alle prerogative sindacali, le confederazioni in parola sono indicate nella colonna di destra delle tavole da n. 3 a n. 7 e da n. 18 a n. 22 allegate al CCNQ 19 novembre 2019.